



LICEOENRICOMEDI

Artistico – Scienze applicate - Linguistico – Scientifico
Via M.T. di Calcutta – 80033 Cicciano (Na)
Tel. 0818248155 - - CF 84006420636 – Cod.mecc. naps24000p
naps24000p@istruzione.it
NAPS24000P@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.liceomedicicciano.edu.it



Prot.n. 6316/IV.1

Cicciano, 13 novembre 2021

Ai docenti
Personale ATA
Agli alunni
Alle famiglie
Al sito web

Oggetto: Indicazioni per il conteggio del numero di assenze nella scuola secondaria di II grado

Premessa

La presente circolare è emanata in applicazione delle seguenti disposizioni normative: DPR 122/2009 “Regolamento della valutazione” che dispone:

- articolo 4 comma 5 “La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento è riferita a ciascun anno scolastico”.
- articolo 14 comma 7 “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
- C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 “Assenze alunni e validità anno scolastico” di cui si riportano i seguenti passaggi:

“...si prevede, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina”.

“...Le istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligato”,

“...devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe”.

“...Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati”.

“...È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo”.

Definizione orario annuale personalizzato

A partire dal monte ore annuo di riferimento per ciascun allievo viene definito l'orario annuale personalizzato. Esso può differire dal monte ore annuo di riferimento se l'allievo è esonerato dalla frequenza di alcune discipline (ad esempio IRC).

La frequenza di almeno tre quarti dell'orario è calcolata quindi, per ciascun allievo, sulla base del proprio orario personalizzato.

Calcolo delle assenze

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai Docenti sul Registro elettronico e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà, quindi, raffrontato con l'orario personalizzato dell'allievo. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite massimo di assenze. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi della delibera del collegio dei Docenti del 15 ottobre 2021 e della delibera del Consiglio d'Istituto del 25 ottobre 2021, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Le ore di attività didattica extrascolastica (partecipazione a concorsi, visite guidate, tirocini formativi, ecc...) non vanno conteggiate fra le assenze. Sul registro verrà annotata la motivazione della mancata presenza.

Deroghe al limite consentito di assenze

I Consigli di Classe possono stabilire motivate e straordinarie deroghe al limite di assenze consentito dalla Legge, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n.122, art.14, comma 7. Pertanto, considerate anche le casistiche declinate dalla C.M. n. 20/2011, propone di adottare i seguenti criteri nell'applicazione delle deroghe: come da Delibere del Collegio dei docenti del 15 ottobre 2021 e del Consiglio d'Istituto del 25 ottobre 2021:

1. motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, malattie croniche certificate personali o familiari, terapie e/o cure programmate);
2. donazioni di sangue;
3. motivi familiari riconducibili a procedimenti giudiziari in atto, gravi lutti, trasferimento da Paesi stranieri;
4. ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
5. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. ;
6. partecipazione ad attività progettuali e a scambi culturali (rigorosamente documentati per mezzo di accordi e/o protocolli di rete e comunque approvati dalla Dirigenza a inizio anno scolastico);
7. ragioni legate a motivi di disabilità psicofisica;
8. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese con lo Stato italiano che considerano il sabato come giorno di riposo.

In ogni caso, potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il consiglio di classe, valutata la particolare situazione personale e familiare del singolo allievo, potrà disporre in via eccezionale, e in presenza di un congruo numero di valutazioni positive, deroghe al tetto massimo di assenze fissato ai sensi dell'art. 14 c. 7 del DPR n. 122 del 22 giugno 2009 in caso sussistano ragioni gravi, sia familiari, sia personali e/o di salute, per giustificare l'anomalo numero di assenze. Tali ragioni dovranno ad ogni modo essere debitamente documentate.

Certificazione medica

La deroga per ragioni di salute potrà essere concessa previa esibizione, unitamente alla giustificazione sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci, di:
certificazione medica contenente necessariamente i giorni di malattia dell'alunno;
copia del certificato di ricovero;

copia del referto di pronto soccorso.

Procedura adottata dai docenti

Il Coordinatore del Consiglio di Classe raccoglie la documentazione relativa alle assenze in deroga, la consegna tempestivamente alla segreteria didattica affinché venga protocollata e custodita nel fascicolo personale dell'allievo, per consentire al Consiglio di Classe una equa valutazione degli atti a disposizione dell'Istituto in SEDE DI SCRUTINIO FINALE

Scrutinio finale

Come stabilito dall'art. 14 comma 7 del DPR 122/2009 "Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposite sezioni del verbale da parte del Consiglio di Classe.



Il Dirigente Scolastico
Iossa Anna